



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1760

Voglio votare fuorisede

09/03/2026 - 02:24

Indice

1. DDL S. 1760 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1760	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	12
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 439(ant.) del 18/02/2026	13
1.4. Trattazione in consultiva	23
1.4.1. Sedute	24
1.4.2. Resoconti sommari	25
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	26
1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 523(pom.) del 24/02/2026	27

1. DDL S. 1760 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1760

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Voglio votare fuorisede

Iter

18 febbraio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1760

in corso di esame in commissione

Iniziativa

Popolare

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Relazione tecnica richiesta il 24 febbraio 2026.

Presentazione

Presentato in data **16 gennaio 2026**; annunciato nella seduta n. 382 del 20 gennaio 2026.

Classificazione TESEO

DIRITTO DI VOTO, DOMICILIO RESIDENZA DIMORA

[Articoli](#)

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), GOVERNO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), ELEZIONI REGIONALI (Art.1), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), ELEZIONI POLITICHE (Art.1), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.1), ELETTORATO ATTIVO (Art.1), TELEMATICA (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), FONDI DI BILANCIO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Domenica Spinelli \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 3 febbraio

2026. Annuncio nella seduta n. 388 del 4 febbraio 2026.

Parere delle commissioni 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1760

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1760

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2026

Voglio votare fuorisede

Onorevoli Senatori. - La presente proposta di legge di iniziativa popolare mira a riportare sui banchi del Parlamento il tema del voto fuorisede, con l'obiettivo di introdurre una disciplina organica e duratura per l'esercizio del voto a distanza da parte degli elettori che, per ragioni di studio, lavoro, cura o altre necessità, si trovano temporaneamente o stabilmente in una provincia diversa da quella di iscrizione elettorale.

Secondo i dati pubblicati nel Libro bianco sull'astensionismo, presentato dal Dipartimento per le riforme istituzionali il 14 aprile 2022, dal titolo: « Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto » in Italia circa 4,9 milioni di persone vivono o soggiornano lontano dal proprio comune di residenza, incontrando ostacoli economici, organizzativi e temporali che spesso impediscono l'effettivo esercizio del diritto costituzionale di voto. Dati che sembrano essere in costante aumento e che non sono esaustivi di tutte le potenziali categorie di fuorisede.

L'assenza di una normativa nazionale che disciplini il voto a distanza contribuisce a determinare una sostanziale disparità nell'accesso al voto, penalizzando in particolare studenti, lavoratrici e lavoratori, persone impegnate in attività di cura e altre categorie temporaneamente domiciliate in un luogo diverso da quello di residenza. Dovendo affrontare costi e ostacoli rilevanti per recarsi al seggio, il voto rischia di diventare un privilegio per categorie già vulnerabili da un punto di vista economico e sociale.

Negli ultimi anni il Parlamento ha riconosciuto la rilevanza del tema. Nel corso della XIX legislatura, infatti, sono state depositate 7 proposte di legge alla Camera e 7 disegni di legge al Senato volti a individuare possibili soluzioni. La Camera ha poi approvato, il 4 luglio 2023, una legge delega sul voto fuorisede (A.C. 115), successivamente trasmessa al Senato come A.S. 787. Tale testo rappresenta un passo politico significativo che abbiamo accolto con grande soddisfazione, ma la sua discussione a Palazzo Madama è sospesa da più di un anno e mezzo.

Parallelamente, il Governo ha previsto due sperimentazioni nazionali, a tutti gli effetti le prime vere opportunità di voto a distanza per i cittadini e le cittadine italiane:

- nel 2024, in occasione delle elezioni europee, per gli studenti fuorisede;
- nel 2025, in occasione dei *referendum* dell'8-9 giugno, con un ampliamento della platea ai cittadini in mobilità per motivi di lavoro e cura.

Seppur con numeri ancora scarsi (ma in significativa crescita) questi primi *test* hanno mostrato l'interesse pubblico per la misura e la fattibilità operativa del voto a distanza, confermando la necessità di una riforma stabile e generale.

Il presente disegno di legge di iniziativa popolare ricalca, nei principi generali, il contenuto della legge delega approvata dalla Camera, introducendo però tre modifiche:

1. l'estensione del voto a distanza a tutti gli elettori in mobilità;

2. l'applicazione della possibilità di voto a distanza a tutte le consultazioni, incluse quelle politiche, regionali, comunali, europee e referendarie;

3. la riduzione della durata della delega da diciotto a sei mesi, così da consentire al Governo di adottare i decreti legislativi in tempo utile per rendere la riforma pienamente operativa prima della conclusione della presente legislatura.

La delega legislativa dovrà definire le modalità tecniche del voto a distanza nel rispetto dei principi di segretezza, sicurezza, autenticità e integrità del voto, garantendo un sistema affidabile e coerente con gli *standard* europei.

Tutte le recenti elezioni ci hanno purtroppo riproposto un dato chiaro: l'astensionismo in Italia cresce drammaticamente, raggiungendo il *record* di un elettore su due che non va a votare. Questo non rappresenta solo un *trend* negativo, ma l'ennesimo monito rispetto alla sfiducia dei cittadini nell'attuale sistema democratico e istituzionale. Come ci ricorda l'articolo 3 della nostra Costituzione « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». È altresì compito della politica, e di tutti noi cittadini, rimuovere ogni ostacolo alla piena partecipazione elettorale e politica da parte di ognuno.

Crediamo dunque che l'approvazione di tale legge rappresenti un primo, grande passo per contrastare l'astensionismo, a partire proprio da quello involontario. Superare una storica barriera alla partecipazione democratica, ampliando l'accesso al voto, riducendo gli ostacoli economici e logistici oggi esistenti e modernizzando il sistema di voto italiano, è ormai un intervento necessario per garantire pari opportunità di partecipazione politica a tutti gli elettori, in linea con gli sviluppi normativi già avviati.

La mobilitazione dal basso che tale disegno di legge di iniziativa popolare è riuscito a generare, superando la soglia delle cinquantamila firme, conferma l'interesse di un'ampia fetta di popolazione rispetto a un tema che tocca concretamente la vita delle persone. È un risultato collettivo: associazioni di vario tipo, studenti, società civile, realtà sportive, media e lavoratori, insieme hanno dimostrato che è possibile mobilitarsi dal basso per ottenere risposte. In un'epoca a basso tasso di partecipazione, siamo fiduciosi che questo dinamismo venga accolto come un segnale costruttivo di dialogo e proposta.

Il nostro auspicio dunque è quello che, insieme, possiamo raggiungere questo storico risultato. Come sempre, da parte nostra, c'è la piena disponibilità a ragionare insieme, anche da un punto di vista tecnico, per arrivare a soluzioni efficaci, fattibili e concrete. Nell'assoluta convinzione che Parlamento e società civile possano e debbano lavorare a stretto contatto per il bene comune, in un clima di reciproca fiducia e collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel rispetto degli articoli 3 e 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di eguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di mobilità, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni politiche nazionali, regionali, amministrative, referendarie ed europee.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che per motivi di mobilità si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo

domicilio;

b) con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

c) con riferimento alle elezioni politiche nazionali, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

d) con riferimento alle elezioni regionali prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità, si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

e) con riferimento alle elezioni amministrative, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

f) individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle elezioni politiche nazionali, regionali, amministrative ed europee, nonché delle consultazioni referendarie .

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,

il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59828

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 439(ant.) del 18/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026**

439^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1760) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Voglio votare fuorisede

- e petizioni **n. 18** e **n. 49** ad esso attinenti

(Esame e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento - di iniziativa popolare e assegnato alla 1^a Commissione, in sede referente, lo scorso 3 febbraio - si compone di un unico articolo, che consta di quattro 4 commi.

Il primo comma delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di mobilità, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza.

Il secondo comma fissa i principi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che - per le consultazioni referendarie - gli elettori "fuori sede" siano ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, mentre - per le elezioni europee, politiche nazionali, regionali e amministrative - siano allestite apposite sezioni speciali in ogni capoluogo di provincia. Inoltre, devono essere individuate le modalità di presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati.

Il terzo comma disciplina le modalità di adozione dei decreti legislativi in esame, con particolare riferimento ai pareri richiesti a tale scopo e ai relativi termini. Il medesimo comma detta altresì le disposizioni in materia di copertura finanziaria.

Infine, il quarto comma conferisce al Governo la facoltà di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo comma, ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei primi.

Per quanto riguarda l'*iter* di disegni di legge di analogo contenuto, ricorda che questa Commissione ha avviato, il 31 gennaio 2024, l'esame di una serie di disegni di legge volti a garantire l'esercizio del diritto di voto da parte di cittadini "fuori sede" per motivi di studio, di lavoro o di carattere medico-sanitario.

Nell'ambito dell'esame di tali disegni di legge, è stato adottato come testo base l'Atto Senato 787 (a

prima firma dell'onorevole Madia, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura), al quale sono stati presentati 27 emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire l'intervento della senatrice Valente, riapre la discussione generale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) constata con amarezza come gli spazi per un effettivo confronto tra la maggioranza e le opposizioni tendano in questa legislatura a restringersi sempre di più.

Peraltro, nel corso dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata, i Gruppi di opposizione avevano presentato delle proposte emendative che, se accolte, sarebbero andate incontro ai rilievi successivamente sollevati dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 192 del 2024. È quindi evidente come una maggiore disponibilità all'ascolto e al confronto da parte della maggioranza e del Governo aiuterebbe a prevenire errori e lacune.

Nel caso della legge sull'autonomia differenziata, una delle principali obiezioni dei Gruppi di opposizione consisteva proprio nella necessità di rispettare la riserva di legge nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), evitando di adottare lo strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel merito del provvedimento, il disegno di legge n. 1623 prende le mosse dalla necessità di tenere in considerazione la pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, anche se evita poi di darvi un effettivo seguito.

Il disegno di legge è quindi pensato essenzialmente per consentire l'attivazione dell'autonomia differenziata e, in virtù della natura di "collegato" alla manovra di finanza pubblica, potrebbe risultare, secondo il professor Villone, non suscettibile di essere sottoposto a *referendum* abrogativo.

Rileva quindi come la maggioranza e il Governo, pur di perseguire un obiettivo, ossia l'autonomia differenziata, siano disponibili a sacrificare lo spirito profondo dell'istituto dell'autonomia differenziata stessa, che può sicuramente essere attivata, ma seguendo determinate procedure e modalità.

Altresì, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni non può ridursi ad una mera fotografia dell'esistente, come si è limitato a fare il Comitato per la definizione dei LEP (CLEP) presieduto dal professor Cassese.

In tal modo, infatti, si elude il tema di fondo, che è quello della natura dei LEP, che non possono essere ridotti a livelli minimi, ma vanno intesi come i livelli da garantire necessariamente, per assicurare alle persone una vita dignitosa, sulla base di prestazioni uniformi nell'intero territorio nazionale.

Peraltro, la scelta di ingessare le disparità territoriali non comporta soltanto conseguenze negative sul piano della giustizia sociale, ma impatta negativamente sulla modalità e sulla dimensione della crescita del Paese, dal momento che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei diritti incide sulla qualità della vita e sulla capacità del "sistema Paese" di attrarre investimenti.

In conclusione, ritiene che il disegno di legge sia viziato da lacune nell'impianto di fondo, oltre che da un eccesso di delega e da una mancata valorizzazione del Parlamento con l'effetto di penalizzare l'intera cittadinanza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale e avverte che si passerà agli interventi di replica dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il correlatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda, in via preliminare, come le pre-intese stipulate nel 2016 dal governo Gentiloni e da alcune regioni - ossia il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna - vennero concluse in assenza della preventiva definizione dei LEP, senza che ciò suscitasse levate di scudi o particolari critiche.

L'attuale Governo e il ministro Calderoli hanno scelto saggiamente di definire preventivamente i LEP prima di procedere all'eventuale attivazione di forme di autonomia differenziata. Nonostante ciò, si è assistito ad una levata di scudi e a forti critiche, a suo avviso mosse da una visione preconcepita.

Ritiene, infatti, che il disegno di legge in esame dia attuazione a una previsione contenuta nella Costituzione e che vada quindi colta l'occasione per approvare una legge utile al Paese sulla base di valutazioni di equità e di efficienza nella gestione ed erogazione dei servizi.

Peraltro, il disegno di legge rappresenta l'occasione per una modernizzazione del "sistema Paese". Gli Stati che hanno scelto la strada della valorizzazione delle autonomie territoriali nella gestione dei servizi pubblici non sono poi tornati indietro, dal momento che l'autonomia ha rappresentato un'occasione di miglioramento e di efficientamento.

Invita, quindi, tutti i Gruppi a svolgere un dibattito costruttivo e sincero, in coerenza con lo spirito della Costituzione.

Il correlatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) sottolinea come il livello di approfondimento del ciclo di audizioni - nel corso del quale sono stati sentiti circa trenta soggetti - denoti una seria volontà di confronto, funzionale ad un dibattito nel merito e all'assunzione delle responsabilità derivanti dal disegno di legge.

Evidenzia come il percorso di responsabilizzazione delle autonomie territoriali non possa prescindere dalla definizione dei LEP, anche al fine di superare gradualmente il criterio della spesa storica.

Si è quindi dinanzi ad un percorso complesso, che non è esclusivamente propedeutico all'attivazione dell'autonomia differenziata. Infatti, se è vero che l'autonomia differenziata non può prescindere dai LEP, è altrettanto vero che la definizione dei LEP non serve soltanto ad attivare l'autonomia differenziata.

A tale riguardo, prospetta la possibilità di valutare, in sede emendativa, una modifica nella formulazione dell'articolo 1, laddove prevede un collegamento tra il disegno di legge in esame e la completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ritiene quindi condivisibili le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal senatore Irto, laddove richiamava la necessità di seguire una scansione basata sulla definizione dei LEP, sul successivo finanziamento e soltanto come ultimo passaggio, sull'attivazione dell'autonomia differenziata. Si tratta, peraltro, del percorso che il Governo e la maggioranza stanno attualmente seguendo.

Rammenta, quindi, come le pre-intese, oggetto del dibattito in questi giorni attengano a materie non connesse alla definizione dei LEP.

Reputa poi non condivisibili le critiche mosse dalla senatrice Valente circa un presunto eccesso di delega, dal momento che i principi e i criteri direttivi recati dal disegno di legge risultano fortemente dettagliati. Non si tratta, quindi, di limitarsi alla fotografia dell'esistente, ma di continuare un percorso complesso, che si inserisce anche nel processo di completamento del federalismo fiscale.

Con riferimento alle critiche formulate ieri dal senatore De Cristofaro, rigetta l'accusa relativa all'esistenza di un fragile compromesso tra le forze della maggioranza, rivendicando come Fratelli d'Italia abbia da sempre a cuore il tema della coesione territoriale.

Il ministro [CALDEROLI](#) osserva come, nel corso del dibattito, abbia avuto l'impressione che si continuasse ad affrontare il tema dell'autonomia differenziata, anziché quello della definizione dei LEP. Al riguardo, ritiene che le discrasie e le disparità territoriali oggi esistenti nell'erogazione dei servizi tra le diverse aree territoriali del Paese possano essere imputate a diverse fonti di responsabilità, ma non certo all'autonomia differenziata, dal momento che questa non è attualmente operativa.

Con specifico riguardo alla definizione dei LEP, reputa che il passaggio alla determinazione dei fabbisogni e dei costi *standard* rappresenti uno snodo di estrema importanza, che può condurre sia allo stanziamento di ulteriori risorse sia anche ad una diversa redistribuzione di risorse tra i territori.

Ricollegandosi all'intervento svolto nella seduta di ieri, in discussione generale, dalla senatrice Gaudiano, osserva come non vi siano connessioni tra la tutela del diritto alla salute e la capacità fiscale, dal momento che le risorse per la salute vengono stanziare attraverso un riparto del fondo sanitario nazionale, sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Dà poi conto di un recente monitoraggio sulla situazione delle strutture ospedaliere in Italia, dal quale risulta che, tra i migliori dieci ospedali del nostro Paese, vi sia anche l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, che si distingue per una spesa di 376 euro a paziente per ogni notte di ricovero ospedaliero; da tale monitoraggio, risulta come la spesa più alta, pari a 1.300 euro per ogni notte di ricovero, sia

sostenuta dall'ospedale Vanvitelli di Napoli.

Altresì, sulla base della classificazione del sistema SIOPE, utilizzato per valutare l'efficienza nella gestione dei servizi pubblici regionali, emerge come le spese per il personale e per l'acquisto di beni e servizi siano pari a quasi 1,7 miliardi di euro nella Regione Campania e a 300 milioni di euro nella Regione Veneto, che ha soltanto un 10 per cento di popolazione in meno rispetto alla Campania.

Inoltre, la spesa *pro capite* per i servizi di illuminazione e di riscaldamento ammonta a 0,6 euro nel Veneto e a 14,6 euro in Campania.

Dalla disamina di tali dati, risultano evidenti i margini di miglioramento che possono essere conseguiti.

In riferimento ai rilievi formulati dalla senatrice Valente, rivendica un'attenta lettura della sentenza n. 146 del 2024 della Corte costituzionale e ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la richiesta di *referendum* sull'autonomia differenziata è stata ritenuta inammissibile non in ragione della qualifica di "collegato", bensì per il fatto che, a seguito della pronuncia della Corte, era sostanzialmente venuto meno l'oggetto del *referendum*.

Rileva, quindi, come, tra le finalità del disegno di legge, sia presente anche l'attivazione dell'autonomia differenziata.

Con riferimento al nesso tra il disegno di legge in esame e il tema dell'autonomia differenziata, ribadisce quindi come il disegno di legge preveda la determinazione dei LEP nelle materie riferibili ai diritti civili e sociali, a prescindere dalla richiesta di condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni. Pertanto, qualsiasi richiesta di autonomia differenziata dovrà essere giustificata in termini di sussidiarietà e dovrà seguire il percorso delineato dalla legge n. 86 del 2024.

D'altronde, come rilevato nel corso delle audizioni dal professor Zanardi e dalla professoressa Randazzo, comprende che l'esplicitazione nell'articolo 1 del disegno di legge di tale nesso può ingenerare ambiguità e dubbi interpretativi. Inoltre, come rilevato dalle regioni, la formulazione della disposizione può produrre incertezze circa la sua applicazione nelle regioni a statuto speciale, nelle quali, per costante giurisprudenza costituzionale, i LEP trovano applicazione.

Al fine di prevenire tali equivoci, preannuncia fin d'ora la disponibilità del Governo a modificare l'articolo 1 del disegno di legge, eliminando il riferimento alla finalità di completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In tal modo, sarà più chiara la portata generale della determinazione dei LEP e verrà ulteriormente ribadita la natura innovativa dell'esercizio di determinazione dei LEP, a 25 anni dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione. Rammenta poi che, nel corso delle audizioni, è stata richiamata dalle regioni la necessità di garantire il principio della leale collaborazione, a fronte dell'intreccio tra la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei LEP e le competenze regionali nelle singole materie, a partire dall'istruzione, per le quali i LEP sono determinati.

Inoltre, sono stati evidenziati, da parte dell'UPI e dell'ANCI, taluni punti di contatto tra i LEP e le funzioni svolte dagli enti locali in diverse delle materie contemplate dal disegno di legge. Anche in tal caso, preannuncia, quindi, la piena disponibilità a valutare il più adeguato coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega, attraverso lo strumento dell'intesa, in sostituzione del parere attualmente previsto.

Si sofferma, quindi, sul tema delle risorse e del superamento dei divari territoriali, rammentando che su tale aspetto l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) osserva come la determinazione dei LEP - fissando una soglia vincolante che le regioni devono rispettare - produrrà necessariamente un processo di riequilibrio territoriale. Inoltre, da tale determinazione non deriverà necessariamente lo stanziamento di risorse aggiuntive, ma anzi, come rilevato dallo stesso UPB, si potrebbe produrre perfino un risparmio di spesa, considerato che il fabbisogno *standard* deve essere depurato da eventuali inefficienze.

In ogni caso, il disegno di legge delega non esclude che dalla fissazione dei LEP possano determinarsi nuovi o maggiori oneri - per i quali occorrerà indicare i corrispondenti mezzi di copertura - e, in relazione alle risorse disponibili, si ipotizza un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi.

Tali gradualità - come rilevato dal professor Cassese nel corso della sua audizione - deve essere letta in sinergia con l'articolo 81 della Costituzione, prevedendo un criterio di progressività, in modo che ad ogni livello crescente di prestazione sia fornita una correlativa dotazione finanziaria: ciò presuppone che le funzioni vadano considerate in termini dinamici e non statici, così da rispondere anche nel tempo alle eventuali mutate condizioni tecniche ed organizzative.

Sul punto più specifico delle risorse e dei fabbisogni *standard*, rammenta che sono state formulate, nel corso delle audizioni, varie ipotesi di modifica del testo del disegno di legge, a partire dalla proposta delle regioni di allineare l'evoluzione dei fabbisogni *standard* alla variazione del PIL nominale. Osserva, quindi, che su questa come su altre ipotesi non potrà che rimettersi alle valutazioni della Commissione bilancio.

In conclusione, esprime la disponibilità del Governo a valutare attentamente le proposte migliorative del testo del provvedimento, ricordando come sia già in atto un confronto con le amministrazioni competenti sulle proposte di modifica ipotizzate nel corso delle audizioni, relativamente alle singole materie oggetto della delega.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato i relatori e il Ministro, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di lunedì 2 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che questo detta disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni e di lavoro pubblico.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli, suddivisi in tre capi.

Il Capo I modifica in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 delinea una nuova configurazione della valutazione della *performance* individuale entro il pubblico impiego.

In particolare, si pone l'accento sulla valorizzazione delle capacità manageriali dei dirigenti e sulla promozione della formazione - iniziale, continua e mirata - ai fini della valutazione del personale. Si prevede l'individuazione delle priorità formative volte a perfezionare competenze tecniche e capacità personali, a garantire l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente entro l'organizzazione, a valorizzare le potenzialità di ciascun lavoratore in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacità amministrative. Si stabilisce, inoltre, il superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale, mediante sia la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all'organizzazione, sia un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi, per migliorare l'efficienza dei servizi resi dalla pubblica amministrazione agli utenti. Si precisa che la partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avverrà in modo graduale, in via sussidiaria e secondo linee guida ministeriali che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessità organizzativa del lavoro.

L'articolo 2 introduce, tra gli obiettivi della valutazione della *performance*, il perseguimento di un coinvolgimento del personale e di un suo senso di appartenenza.

Prevede altresì che la valutazione sia articolata per obiettivi e per caratteristiche trasversali, e condotta sia da un collegio di dirigenti sia, ove possibile, dagli utenti esterni.

L'articolo 3 stabilisce che il trattamento retributivo legato alla *performance* sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Prevede, inoltre, che entro ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possano essere attribuiti

"punteggi apicali" in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e che il riconoscimento delle "eccellenze" non possa superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Eventuali accertate economie di spesa, dovute a riduzione della retribuzione legata alla *performance* del personale dirigenziale, sono destinate a un incremento delle risorse per la retribuzione della *performance* del personale non dirigenziale.

L'articolo 4 individua nella fine del primo trimestre di ogni anno il termine per lo svolgimento delle fasi del ciclo di gestione della *performance* relative alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché alla connessione tra gli obiettivi e le risorse.

L'articolo 5 prevede che gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della *performance* siano: improntati al maggior grado di oggettività; correlati alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; determinati in numero tale da cogliere le effettive priorità in termini di risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 attribuisce la competenza del monitoraggio della *performance* al titolare della valutazione e ricomprende in tale competenza la diretta valutazione dell'esigenza di interventi correttivi.

L'articolo 7 interviene in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell'adozione e nell'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* dei dipendenti e dei dirigenti pubblici, precisando che le amministrazioni pubbliche ogni anno valutano coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione in uso. Elimina poi il carattere vincolante del parere dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), previsto per l'adozione e l'aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della *performance* al quale provvedono le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 8 precisa che l'attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, concernente il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa, sono raggiunti attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti.

L'articolo 9 inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

L'articolo 10 inserisce, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della *performance*, i colleghi dei dirigenti e gli utenti esterni di riferimento.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*, individuando i relativi principi e i criteri direttivi, finalizzati al rafforzamento dell'indipendenza e della terzietà del controllo. Si prevede, in particolare, la possibilità di ricorrere anche a organismi esterni di valutazione e si interviene sulla configurazione degli OIV. Per quanto riguarda i compiti dell'OIV, i criteri di delega includono l'obbligo di trasmettere annualmente rapporti sintetici al Dipartimento della funzione pubblica e la partecipazione dei componenti dell'organismo, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione. Deve inoltre essere garantito il mantenimento dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali.

Il Capo II reca modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 12, al comma 1, modifica la disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali.

In particolare, si dispone che le quote percentuali per le diverse tipologie di accesso al ruolo dirigenziale vengano ora determinate in misura fissa. In primo luogo, si confermano la modalità di accesso del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione - al quale viene destinata la quota fissa del 50 per cento di posti disponibili - e quelle del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del concorso unico, per le quali le novelle stabiliscono la quota complessiva fissa del 20 per cento di posti disponibili. In secondo luogo, si modifica la tipologia riservata al personale (non dirigenziale) in servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione medesima, che viene qualificata come procedura di sviluppo di carriera del personale e ridisciplinata sia in merito ai requisiti di ammissione, sia con la previsione di una fase di

valutazione successiva al conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo e precedente all'eventuale inserimento nel ruolo dirigenziale.

Viene destinata a questa tipologia di accesso la quota fissa del 30 per cento di posti disponibili. Inoltre, è soppressa la previsione di una quota da destinare al personale che sia in servizio a tempo indeterminato e che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali senza appartenere a ruoli dirigenziali.

Si prevede altresì una revisione della disciplina della formazione dirigenziale inerente al corso-concorso, mentre si sopprime la previsione di una formazione antecedente al conferimento del primo incarico dirigenziale per le altre tipologie di accesso alla dirigenza, ivi comprese le altre forme concorsuali. Un'ulteriore novella specifica che l'esercizio della funzione dirigenziale da parte dei vincitori del corso-concorso è preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio presso l'amministrazione di destinazione, di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno.

Il successivo comma 2 demanda a un regolamento governativo la revisione - in relazione alle novelle di cui al comma 1 - delle norme regolamentari vigenti.

L'articolo 13 modifica le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, introducendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, la possibilità di accesso dei dirigenti di seconda fascia dopo almeno cinque anni di servizio nel ruolo dirigenziale. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all'esito favorevole di una procedura selettiva e comparativa - ma senza svolgimento di prova scritta e orale - e dell'osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente.

L'articolo 14 introduce un nuovo adempimento in capo al dirigente, consistente nella redazione di una relazione annuale in cui indicare il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni di dirigente. Inoltre, specifica che, per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine hanno una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica al momento del conferimento e rende applicabile alle regioni e agli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni e sull'arrotondamento del quoziente derivante dalle percentuali da applicare sul conferimento degli incarichi.

L'articolo 15 elimina la possibilità di transito dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia prevista dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mantenendola in via transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale.

Infine, il Capo III, composto dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *Dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1204) DAMIANI. - Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il **PRESIDENTE**, nel constatare l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dichiara esaurita tale fase procedurale, ricordando che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 17 di lunedì 23 febbraio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 17) Raffaella PAITA - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dichiara esaurita tale fase procedurale, ricordando che il termine per la presentazione di eventuali

emendamenti è stato fissato alle ore 17 di lunedì 23 febbraio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(1757) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che gli emendamenti 1.0.1, 2.11 e 2.25 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le 14, non avrà luogo.

Fa altresì presente che, al termine dell'attuale seduta, si svolgerà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1004**

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

Giorgis, Boccia, Bazoli, Parrini, Meloni, Valente, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, tenuto conto, in materia di antisemitismo, delle linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola, di cui alla nota del Ministero dell'istruzione n. 73 del 14 gennaio 2022, aggiorna le linee guida intitolate "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione", emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 30 giugno 2017, in attuazione all'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di continuare a prevenire e contrastare in ambito scolastico gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, promuovendo la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

2. Le linee guida di cui al comma 1 promuovono interventi di carattere educativo, formativo e culturale, volti allo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza storica, della capacità di riconoscere e contrastare stereotipi e pregiudizi, nonché alla valorizzazione dell'educazione civica e dei diritti umani, con particolare attenzione alla memoria della *Shoah*, delle deportazioni nei campi di concentramento nazifascisti e di tutte le altre vittime delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e sono periodicamente aggiornate, almeno ogni ventiquattro mesi.

4. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti e associazioni, per l'adozione di iniziative volte alle finalità di cui al comma 1.

5. Le istituzioni scolastiche comunicano annualmente, attraverso i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni attuate per contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, in attuazione delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Art. 2

2.11 (testo 2)

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) favorire e promuovere, anche mediante campagne di sensibilizzazione, una approfondita conoscenza della diaspora ebraica, definita come dispersione forzata del popolo ebraico, e del sionismo come movimento nato per il superamento di questa condizione, promuovendo una maggiore consapevolezza delle origini di tali concetti, della loro evoluzione e delle implicazioni sul piano culturale e storico, contrastando l'emergenza di forme di preconcetta opposizione ideologica a tale ideologia che integrano e determinano l'antisemitismo e rafforzando la consapevolezza di tali temi nell'ambito delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, coerentemente con quanto previsto nelle linee guida sul contrasto dell'antisemitismo nella scuola del Ministero dell'Istruzione;».

2.25 (testo 2)

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) prevedere strumenti per il rafforzamento all'interno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, delle forme di vigilanza e controllo e monitoraggio sull'attuazione degli indirizzi delle linee guida per l'educazione civica, con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, nonché con le linee guida sul contrasto dell'antisemitismo nella scuola del Ministero dell'Istruzione, in materia di contrasto all'antisemitismo e ai temi della diaspora ebraica e del sionismo, con particolare riguardo al contrasto

di ogni forma di «hate speech» riferito a tali temi».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=598
28

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 523(pom.) del 24/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026

523^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1484-B) Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso il Capo VI (articoli da 26 a 30) recante l'istituzione e la disciplina di un regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere della moda.

Con l'occasione, in relazione all'articolo 1, comma 4, nella copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero delle imprese e del made in Italy è stato aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2026-2028, restando peraltro inalterato il profilo temporale dell'onere e della relativa copertura.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1592) *Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un solo articolo, prevede che la Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Tale riconoscimento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Rappresenta che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole con quattro condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dirette a specificare il carattere facoltativo sia delle iniziative e delle campagne istituzionali che potranno essere organizzate in occasione della istituenda Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, sia degli spazi che al riguardo potranno essere destinati nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, nonché a riformulare in maniera conforme alla prassi comunemente utilizzata la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento.

Nel testo pervenuto all'esame del Senato, tali condizioni risultano integralmente recepite: pertanto, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1778) *Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in tre capi. Il Capo I modifica in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il Capo II reca modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il Capo III, composto dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 10, che prevede l'estensione dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle

amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a utenti esterni tramite appositi strumenti di valutazione, occorre avere conferma che ciò possa avvenire senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 12, rileva che la norma in esame, novellando l'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, reca varie modifiche alla disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia. Laddove si stabilisce che ai componenti della commissione esaminatrice non spetti alcun tipo di emolumento comunque denominato, considerato che la disposizione prevede che due componenti siano professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva possibilità di reperire professionisti pur in assenza di emolumenti.

In relazione ai profili sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

[\(1543\)](#) IRTO e altri. - Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, è composto da un unico articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Il comma 1, introducendo all'articolo 116 del codice della strada i commi 2-bis e 2-ter, prevede che l'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida possa essere sostenuto, su richiesta degli interessati, in lingua inglese con oneri a totale carico dei richiedenti. La definizione dei criteri e delle modalità di presentazione della domanda e di svolgimento dell'esame, nonché le modalità per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, mediante il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, viene quindi delegata a un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 2 reca, al secondo periodo, una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, occorre sulla base di una stima dei soggetti potenzialmente interessati determinare gli oneri correlati all'organizzazione e allo svolgimento degli esami di idoneità in lingua inglese, nonché quelli per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

In relazione ai suddetti profili, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1644) GELMETTI e Lavinia MENNUNI. - Disposizioni per la tutela dell'identità personale nell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, consta di sette articoli.

Per quanto di competenza, l'articolo 5, al comma 1, stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova percorsi formativi nelle scuole sul diritto all'identità digitale, sull'etica dell'intelligenza artificiale e sul diritto all'autodeterminazione dell'immagine. Il successivo comma 2 dispone che il Ministero della cultura, mediante i canali di comunicazione di massa, avvii iniziative di sensibilizzazione e campagne informative sul diritto all'identità personale e sui rischi derivanti dalla manipolazione digitale.

Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Governo elementi di approfondimento, al fine di verificare se tali disposizioni possano trovare attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente: in caso positivo, andrebbe quindi valutato l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1760) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Voglio votare fuorisede

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo riprende il contenuto di un progetto di legge delega volto a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni politiche, approvato dalla Camera nel corso della XIX legislatura (A.C. 115), successivamente trasmesso al Senato (A.S. 787) e assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente, presso la quale è in corso d'esame.

Nel merito, le disposizioni ricalcano quelle della legge delega approvata dalla Camera, ampliandone l'ambito. In particolare, viene prevista l'estensione del voto a distanza a tutti gli elettori in mobilità; l'applicazione della possibilità di voto a distanza a tutte le consultazioni, incluse quelle politiche nazionali, regionali, comunali, europee e referendarie. Inoltre, rispetto al testo approvato dalla Camera viene ridotto il termine per l'esercizio della delega da diciotto a sei mesi, al fine di rendere la riforma operativa prima della conclusione della legislatura.

Al riguardo, fa presente che, durante l'esame dell'A.C. 115, il Governo aveva quantificato gli oneri riferiti alle elezioni del Parlamento europeo, pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2025, impiegando quale copertura finanziaria, le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Con riferimento agli ulteriori oneri, nel corso dell'esame presso la Camera, è stata inserita una clausola di invarianza, riprodotta nel testo del disegno di legge in esame, per cui le amministrazioni Le amministrazioni interessate sono tenute a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi approvati in forza della delega in esame determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, è previsto che gli stessi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, occorre comunque aggiornare sia la decorrenza degli oneri a partire dal 2026, sia il triennio di riferimento in corso, ovvero il 2026-2028.

Relativamente alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, appare necessario acquisire dal Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione

tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1692) RAPANI. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** dispone che la nota venga messa a disposizione dei senatori, ai fini della predisposizione, nella prossima seduta, di una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il **PRESIDENTE** sottolinea al Governo l'urgenza con la quale occorre fornire gli elementi istruttori richiesti su un provvedimento calendarizzato in Assemblea la prossima settimana, su cui vi è una forte attenzione politica.

La rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione, assicurando l'impegno del Ministero a completare quanto prima l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede che sul disegno di legge in materia di *governance* della Rai, calendarizzato in Aula per la prossima settimana, venga dato pronto riscontro alla richiesta di relazione tecnica avanzata dalla Commissione, anche al fine di superare la situazione di stallo nella nomina del Presidente della Rai che sta paralizzando i lavori della Commissione bicamerale di vigilanza, con grave pericolo per la libertà di informazione, ancora più importante nell'attuale momento politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(423) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

